



**ACCORDO SU MODIFICHE
DELL'ART. 26 COMMA 5, DELL'ART. 31 COMMA 2 E DELL'ART. 34
DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ENTE SOTTOSCRITTO IL 30/11/2023**

L'anno 2025, il mese di settembre, il giorno 4,

Premesso che in data 30/11/2023 le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto il Contratto Integrativo d'Ente del personale non dirigenziale in attuazione del CCNL "Funzioni Locali" 2019-2021, sottoscritto il 16/11/2022;

Considerato che in data odierna si è svolta la trattativa, avviata nelle sedute del 10 e del 17 luglio, sulla proposta di modifica degli articoli del suddetto Contratto Integrativo relativi all'indennità di rischio, all'indennità di servizio esterno del personale della Polizia Provinciale metropolitana ed al Welfare integrativo;

Ritenuto di incrementare alcuni importi dell'indennità di rischio contenuti nel comma 5 dell'art. 26, e dell'indennità di servizio esterno del personale della Polizia Provinciale metropolitana di cui al comma 2 dell'art. 31, e di riformulare l'art. 34 relativo al Welfare integrativo del suddetto Contratto integrativo;

LE PARTI

stabiliscono di apportare al Contratto Integrativo d'Ente sottoscritto il 30/11/2023 le modifiche di seguito riportate:

Art. 26

5. Per prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischio pregiudizievole per la salute compete una delle seguenti indennità giornaliere lorde:

Servizi legati ad attività di conducente camion e macchine operatrici, muratore, cantoniere, elettricista, imbianchino	indennità € 3,00 per ogni giornata lavorativa di effettivo servizio reso
Movimentazione di attrezzature specifiche della Protezione Civile (es. NBCR e PMA), Anti- incendio boschivo ed alto rischio incendi.	indennità € 3,00 per ogni giornata lavorativa di effettivo servizio reso

Servizi in emergenza formalmente attivati dalle Autorità competenti in qualità di Autorità di Protezione Civile.	indennità € 4,00 per ogni giornata lavorativa di effettivo servizio reso
--	--

Art. 31

2. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni. Il valore dell'indennità di cui al presente articolo è determinato nel seguente modo:

Servizi esterni per l'attività di istituto della Polizia provinciale metropolitana	Indennità € 3,50 per ogni giornata lavorativa di effettivo servizio esterno
Servizi esterni formalmente attivati dalle Autorità competenti in qualità di Autorità di Protezione Civile	Indennità € 4,00 per ogni giornata lavorativa di effettivo servizio esterno

Art. 34

Welfare integrativo

1. L'amministrazione e le parti sindacali promuovono la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 82 del CCNL 2019-2021, anche attraverso l'attivazione di portali esterni dedicati, definendo in sede di contrattazione per l'utilizzo del Fondo, di cui all'art. 79 del CCNL 2019-2021, la cifra da destinare annualmente nonché il limite massimo della somma utilizzabile da ciascun dipendente per tali scopi.

2. Possono usufruire del welfare integrativo i dipendenti che, alla data di attivazione per il primo anno e, per gli anni successivi, nel corso dell'anno di riferimento, abbiano i seguenti requisiti:

- a) Dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato che abbiano superato il periodo di prova;
- b) Dipendenti di altra amministrazione comandati in ingresso presso la Città Metropolitana di Firenze.

3. Sono esclusi dal welfare integrativo i dipendenti degli uffici di staff dell'art. 90 TUEL.

4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti:

- a) in caso di prestazione lavorativa in regime di part-time l'importo annuo da erogare sarà proporzionato alla percentuale di prestazione lavorativa annua;
- b) in caso di assunzione, di cessazione dal servizio, di attivazione comando (in ingresso o in uscita) o di aspettativa per incarico dirigenziale o politico o amministrativo nel corso dell'anno, l'importo annuo da erogare sarà riproporzionato.

5. I dipendenti hanno diritto alla concessione di benefici di natura sociale e assistenziale nella forma del rimborso anche tramite affidamento del servizio ad un portale esterno, per le seguenti tipologie di spese:

- 1) Spese utenze domestiche;
- 2) Spese sanitarie;
- 3) Spese per l'istruzione;
- 4) Spese socioassistenziali;
- 5) Spese trasporto pubblico.

6. Il dettaglio delle voci che rientrano nelle tipologie di spesa di cui al precedente comma nonché gli intestatari delle stesse saranno oggetto di apposito Disciplinare/Circolare del Direttore Generale.

7. Le Parti, stante l'elemento innovativo del presente istituto, si riservano di verificarne l'applicazione entro giugno 2026 e di revisionarlo, anche in merito all'introduzione di ulteriori tipologie di benefici.

Le modifiche di cui al comma 5 dell'art. 26 ed al comma 2 dell'art. 31 del Contratto integrativo entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026.

Firenze, 4 settembre 2025

Per la Parte Pubblica:

Presidente:

ing. Giacomo Parenti

Componente:

dott. Andrea Pelacchi

Rappresentanti OO.SS.

Giovanni Giuliani (CISL)

Gianfranco Romandetti (CGIL)

Per la R.S.U.:

Anna Bartolozzi

Antonio Morelli

Giovanni Pesucci

Raffaella Ricci

Francesca Rosi

Eliana Trapuzzano